



## *Ministero dell'Università e della Ricerca*

*Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica*

Alle Istituzioni AFAM

### **Oggetto: contratti a tempo determinato – personale docente**

Pervengono segnalazioni e richieste di chiarimenti da parte di codeste Istituzioni in merito ad alcuni aspetti relativi alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale docente.

In particolare si chiede se sia possibile consentire la presa di servizio ai docenti anche con modalità telematiche (per es. tramite posta elettronica certificata o tramite firma digitale), in ragione dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Viene rappresentato inoltre che diverse Ragionerie Territoriali non considerano giustificata la stipula di contratti di supplenza in un momento di sospensione dell'attività formativa.

Al riguardo si rappresenta che l'art. 101, comma 7 del decreto legge n. 18 del 17-3-2020 estende alle istituzioni Afam, per quanto compatibile, quanto previsto per le Università in materia di didattica e cioè che nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche le attività formative e di verifica dell'apprendimento possano essere svolte con modalità a distanza secondo le indicazioni che verranno fornite dalle Istituzioni.

Pertanto si ritiene che sia giustificabile il ricorso alla stipula di contratti di supplenza per gli insegnamenti che l'Istituzione ritenga che possano svolgersi a distanza e nel rispetto delle indicazioni che la stessa Istituzione fornirà, così come per lo stesso motivo e negli stessi casi, sarà utilizzabile il ricorso alla presa di servizio con modalità telematiche per consentire lo svolgimento a distanza degli insegnamenti privi del titolare.

Cordiali saluti

Il Dirigente  
Dott.ssa Laura Franca Lidia Pocci  
(art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020)